

Codice A1821A

D.D. 23 novembre 2021, n. 3436

**Sospensione dell'organizzazione "GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI TERZO (AL) dalla sezione A dell'Elenco Territoriale della Regione Piemonte.**



**ATTO DD 3436/A1821A/2021**

**DEL 23/11/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1821A - Protezione civile**

**OGGETTO:** Sospensione dell'organizzazione "GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI TERZO (AL) dalla sezione A dell'Elenco Territoriale della Regione Piemonte.

il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194, "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile" ha istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

la Direttiva del 9 novembre 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile del 13 novembre 2012, concernente "*Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile*", al fine di promuovere l'integrazione dei sistemi di riconoscimento e coordinamento delle organizzazioni di competenza dello Stato e delle Regioni, riconfigura la struttura dell'elenco nazionale, prevedendo l'istituzione e la gestione da parte delle regioni e province autonome di un proprio elenco territoriale del volontariato di protezione civile - da istituirsi appositamente e separatamente dal registro delle organizzazioni di volontariato, previsto dall'art. 6 della L. 266/1991;

la medesima direttiva demanda alle rispettive legislazioni regionali la definizione delle modalità di iscrizione e la determinazione dei requisiti di idoneità tecnico-operativa delle organizzazioni di protezione civile; questi ultimi devono comunque soddisfare i criteri minimi di base previsti nella direttiva stessa;

la D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014 della Giunta Regionale del Piemonte ha preso atto degli indirizzi operativi emanati con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, istituendo l'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, strutturandolo in due sezioni:

- a. **“Sezione A”**, composta da associazioni e gruppi comunali/intercomunali di volontariato aventi i requisiti di idoneità tecnico-operativa minimi di base previsti dalla Direttiva;
- b. **“Sezione B”**, composta da associazioni e gruppi comunali/intercomunali di volontariato aventi i requisiti di cui al precedente punto a), nonché quelli funzionali all’operatività delle organizzazioni di volontariato in seno alla Colonna Mobile Regionale previsti dall’art. 3 del regolamento regionale del 23 luglio 2012 n. 5/R;

l’art. 33, comma 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, decreto che abroga e sostituisce il D.P.R. 194/01, sancisce l’obbligatorietà di iscrizione nell’Elenco Nazionale, suddiviso in Elenco Centrale ed Elenchi Territoriali di cui al successivo art. 34, per poter operare nel Settore della Protezione Civile;

l’art. 3, c. 4 del citato regolamento del 23 luglio 2012, n. 5/R nonché la direttiva del 9 novembre 2012 stabiliscono, altresì, che il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-operativa necessari per l’iscrizione all’elenco territoriale deve essere verificato almeno ogni tre anni;

il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 con il quale è stata data attuazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione di quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 3, comma 3-bis che ha rinviato ad un apposito decreto dei Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali e della Salute, di concerto con il Ministero dell’Interno e il Dipartimento della Protezione Civile l’applicazione delle norme ivi contenute ai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato della protezione civile;

il decreto interministeriale 13 aprile 2011 con il quale è stata data attuazione alla citata disposizione contenuta nell’art. 3, comma 3-bis del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 con il quale si è proceduto all’adozione dell’intesa in materia di formazione, informazione e addestramento, controllo sanitario e sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile;

il successivo Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 25 novembre 2013 “Aggiornamento degli indirizzi comuni per l’applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile” contenuti nell’allegato n. 3 al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012;

il Legale Rappresentante **GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI TERZO**, ha presentato la documentazione richiesta per il mantenimento dell’iscrizione nella sezione A dell’Elenco Territoriale della Regione Piemonte;

dall’esito dell’istruttoria, custodita agli atti del settore Protezione Civile, il Gruppo Comunale in questione è risultato in possesso dei requisiti previsti per il mantenimento dell’iscrizione nella sezione A dell’Elenco Territoriale della Regione Piemonte;

con determinazione Dirigenziale n. 1962 dell’8 luglio 2021 è stata confermata l’iscrizione del Gruppo Comunale di Terzo per ulteriori tre anni;

nella D.D menzionata, è stato stabilito che in ottemperanza a quanto disposto negli Allegati 2, 3 (come sostituito dall’allegato 3 al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 25 novembre 2013), e 4 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 (“Adozione dell’intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto”), il legale rappresentante dell’organizzazione deve attestare e trasmettere, entro 60 giorni dalla notifica della D.D, l’allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, all’uopo predisposta, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (**All. 2**) quale parte integrante e sostanziale della determinazione medesima;

### **Considerato che**

il legale rappresentante del **GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI TERZO (AL)**, con pec prot. n. 2741 del 16/11/2021 ha comunicato che il Gruppo medesimo “non risponde ai requisiti richiesti e previsti dalla normativa di riferimento” , segnalando, conseguentemente, l’impossibilità dell’invio dell’allegato richiesto;

### **Considerato altresì che**

il punto 4 della Determina Dirigenziale n. 1962 dell’8 luglio 2021 stabilisce che il mancato invio entro i termini stabiliti della dichiarazione prevista, sopra citata, comporta l’immediato avvio del procedimento per la sospensione dell’organizzazione dall’attività operativa, così come previsto al punto 3 dell’allegato 2 e al punto 9 dell’allegato 4 al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, nonché al punto 5 dell’allegato 3 al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 25 novembre 2013;

il punto 6 della Determina Dirigenziale n. 1962 dell’8 luglio 2021 stabilisce che “la conoscenza da parte di questa Amministrazione della contravvenzione di cui sopra comporta l’immediato avvio del procedimento di sospensione dell’organizzazione dall’Elenco Territoriale e la conseguente impossibilità di svolgimento di attività di protezione civile. Entro 90 giorni dalla comunicazione dell’avvio del procedimento di sospensione l’organizzazione dovrà provvedere a regolarizzare la propria posizione, in caso contrario si procederà alla cancellazione d’ufficio dall’Elenco Territoriale”

## **IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/08
- L.R. 7/03
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012
- Determinazione Dirigenziale D.B14.14 n. 702 del 26/03/2014
- art. 3 del regolamento regionale del 23 luglio 2012 n. 5/R
- art. 3 del regolamento regionale del 23 luglio 2012 n. 5/R
- D.Lgs 2 gennaio 2018, n.1
- D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016

*determina*

- **la sospensione** dell'iscrizione **dalla Sezione A** dell'Elenco Territoriale della Regione Piemonte, istituito con D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014 - dell'Organizzazione “**GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI TERZO**,” (C.F. 00432280063), con sede legale nel comune di Terzo, (AL), Via Gallaretto n.11– cap. 15010, per il mancato invio della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, all'uopo predisposta - allegato 2 della Determina Dirigenziale n. 1962 dell'8 luglio 2021;
- **la sospensione**, con effetto immediato, dell'esercizio di ogni attività di protezione civile del Gruppo medesimo.

Entro 90 giorni dalla data della presente Determinazione di sospensione l'Organizzazione dovrà provvedere a regolarizzare la propria posizione, in caso contrario si procederà alla **cancellazione d'ufficio** dall'Elenco Territoriale.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2012.

Il Funzionario Estensore  
Antonietta MAURO

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)  
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio